



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI Dell'Associazione Bettina Onlus

Il giorno Mercoledì 18 Marzo 2026 alle ore 21,15 si è riunita - come da convocazione del presidente del 02 marzo 2026 - in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione "Bettina (ONLUS)" essendo la prima convocazione fissata per il giorno 17 marzo 2026 alle ore 21 andata deserta.

Su unanime designazione dei soci presenti assume la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione Andrea Falsetti che, constatata la regolare costituzione dell'assemblea e rilevate le presenze della compagine sociale di seguito indicate:

Soci presenti: N°24 soci (di cui 7 per delega) su N°33 soci totali dell'Associazione come dal seguente elenco delle presenze:

Falsetti Andrea, Falsetti Fabio (*Delega Falsetti Andrea*), Vannacci Sonia (*Delega Andrea Falsetti*), Ballerini Sandra, Luciana Sonia (*Delega Falsetti Andrea*), Ramarli Simone (*Delega Falsetti Andrea*), Berardinello Angelo (*Delega Andrea Falsetti*), Vannucchi Mario, Loiero Severino (*Delega Mario Vannucchi*), Andrei Maria Grazia (*Delega Mario Vannucchi*), Amerini Roberto, Mazzuoli Brunetto, Bicchi Riccardo, Boretti Martina, Rossini Emanuele, Fratini Fabrizio, Frati Maria Teresa, Frati Paola Riggio Claudio, Vellini Liliana, Frati Franca, Arrighetti Annalisa, Viggiani Miriam, Suor Eliana all'agrafe Karram Marie Therese, Suor Annamanuela all'anagrafe Ceccato Giuliana;

Il Presidente Andrea Falsetti accertatosi che il numero dei presenti in seconda convocazione è conforme a quanto previsto dall'art.12 dello statuto dell'Associazione dichiara l'assemblea straordinaria validamente costituita e, con il consenso degli intervenuti, chiama il Sig. Mazzuoli Brunetto a svolgere mansioni di segretario dando quindi lettura dell'ordine del giorno, che reca:

- 1) Adeguamento statutario dell'associazione alle norme del Terzo Settore
- 2) Approvazione nuovo Statuto con scelta di inquadrarsi nel Runtis quale ETS
- 3) Cambio di Denominazione da Bettina onlus a Associazione Bettina ETS
- 4) Iscrizione al RUNTS
- 5) Conferma sede dell'Associazione
- 6) Varie ed eventuali

Il Presidente, presa la parola, illustra all'assemblea che l'adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) e l'iscrizione al RUNTS è necessaria a seguito dell'abrogazione dell'anagrafe delle Onlus e sulla base di quanto previsto dall'art. 34 del Decreto del Ministro del

Lavoro e delle Politiche Sociali n.106 de 15 settembre 2020, gli adeguamenti statutari e la successiva iscrizione al Runts deve essere richiesta dalla Onlus entro il 31 Marzo 2026, per non incorrere nello scioglimento dell'Associazione e nella devoluzione del patrimonio.

Al termine dell'illustrazione del Presidente si è aperto un attento dibattito con interventi da parte dei soci Vannucchi, Amerini e Mazzuoli.

Dopodichè il Presidente ha dato lettura del nuovo Statuto proposto all'assemblea. Durante la lettura sono stati dati gli opportuni chiarimenti ai presenti.

Dopo le ulteriori considerazioni mosse dai presenti si è aperta la votazione sui seguenti punti all'ordine del giorno:

- 1) Adeguamento alle norme del Terzo Settore
- 2) Approvazione nuovo Statuto con scelta di inquadrarsi nel Runts quale ETS
- 3) Cambio di Denominazione da Bettina Onlus a Associazione Bettina ETS
- 4) Iscrizione al RUNT
- 5) Conferma della sede in Via Torricella 111 Campi Bisenzio

La votazione si è conclusa con l'approvazione all'unanimità di tutti i punti all'ordine del giorno. L'assemblea, sempre all'unanimità, ha poi dato mandato al Presidente, anche tramite l'ausilio di professionisti, di provvedere ad attuare quanto deliberato. Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 22:10, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente:

Andrea Falsetti



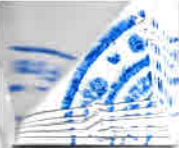
Il segretario:

Brunetto Mazzuoli



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 26/3/2026 AL
N. 807/3 E ATTEURO 2007





STATUTO

“Associazione Bettina ETS”

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore di seguito indicato come CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: “Associazione Bettina ETS”, da ora in avanti detta “Associazione”, con sede legale nel Comune di Campi Bisenzio e con durata illimitata.

La variazione della sede, legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria. L'acronimo ETS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 (Scopo, finalità, attività)

L'Associazione nasce con l'intento di proseguire l'attività svolta fino ad oggi dall'associazione “Bettina (Onlus)” costituita il 02/03/2011. L'Associazione nasce per volontà dei cittadini che condividono una visione cristiana della vita e desiderano impegnarsi per promuovere quelle attività sociali, assistenziali, culturali, sportive e ricreative utili a promuovere l'inclusione e a aiutare le fasce più deboli della società sia direttamente che indirettamente attraverso il supporto e il sostegno anche ad altri enti che operano nel sociale, attraverso l'esempio dato dalla “Beata Teresa Maria della Croce” detta “Bettina” e patrona del Comune di Campi Bisenzio.

L'Associazione persegue le *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra, svolgendo in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi (si riportano le lettere così come elencate dall'art.5 CTS):

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende svolgere:



- attività di solidarietà verso situazioni di disagio economico e sociale anche attraverso opere di beneficenza, con particolare attenzione al supporto delle adozioni a distanza
- diffusione delle opere e della vita della "Bettina" quale esempio di carità cristiana, promuovendone anche i festeggiamenti con cadenza annuale nell'anniversario della morte;
- diffondere la conoscenza del patrimonio storico, architettonico e ambientale del Comune di Campi Bisenzio

d - curare produzione, pubblicazione e diffusione dei materiali riguardanti le attività e i risultati del gruppo e di terzi ivi compresi testi letterari, documentazioni fotografiche e cinematografiche, audio e video, registrazioni, pubblicazioni e divulgazioni di materiali informatici e quanto altro possa rientrare nei fini dell'Associazione;

e - collaborare temporaneamente o permanentemente con persone, gruppi o enti, anche stranieri che agiscano con le finalità dell'Associazione;

f - gestire spazi per attività solidali, artistiche e culturali, previste per fini sociali;

g - promuovere ogni altra iniziativa e svolgere ogni altra attività tendente alla realizzazione dei fini sociali.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statuari oppure associarsi con altre istituzioni.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla legislazione vigente, e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'Associazione. Sarà cura del Consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dovrà essere documentato nella relazione al bilancio d'esercizio.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3

(Condizioni di ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa.

I sodalizi aderenti a "Associazione Bettina ETS" sono retti da propri statuti e conservano autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, e-mail, recapito telefonico, unitamente all'attestazione di conoscere, accettare e attenersi allo Statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito dell'Organo di Amministrazione, o anche detto Consiglio direttivo esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di sessanta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la comunicazione al nuovo socio dell'iscrizione del suo nominativo nel libro degli associati.



In caso di rigetto motivato della domanda, comunicato entro il termine di sessanta giorni o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Sono soci onorari Il Sacerdote nominato dall'Arcivescovo Vicario "pro tempore" del vicariato di Campi Bisenzio, la Madre generale delle Suore carmelitane "pro tempore", la madre superiora del Convento Carmelitano di San Martino "pro tempore".

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci consultare i libri associativi previa richiesta scritta al Presidente tramite presa visione diretta presso la sede dell'Associazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza automatica.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità a "Associazione Bettina ETS", può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo. L'Assemblea delibera con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Il Consiglio direttivo, anziché attivare direttamente la procedura di esclusione, può, in via preventiva, deliberare la "sospensione cautelare" dell'associato o del soggetto collettivo. La deliberazione di sospensione dovrà prevedere di porre fine immediatamente al comportamento imputato, e un congruo periodo di tempo per rimediare agli eventuali danni e per controllare che i fatti imputati non abbiano a ripetersi.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

Decade automaticamente l'associato che manchi di pagare la quota associativa nelle modalità di versamento e nei termini annualmente stabiliti dall'Assemblea e comunque entro 10 giorni dalla richiesta da parte del Presidente o del Consiglio direttivo.

Le quote ed i contributi associativi non possono essere trasmessi ad altri.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. In caso di perdita della qualità di socio le quote ed i contributi restano acquisiti al Patrimonio dell'Associazione. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi e cariche)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo o Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo qualora previsto dall'Assemblea o resosi obbligatorio per legge.

Sono cariche associative:

- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare al massimo un altro associato.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell'art. 28 CTS e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto e per le modifiche riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione occorre in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita con la presenza di almeno 1/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

ART. 8

(Consiglio direttivo o Organo di amministrazione)

Il Consiglio direttivo (Consiglio) è l'organo di amministrazione di "Associazione Bettina ETS" ai sensi dell'art. 26 CTS. L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare le cariche al suo interno;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre eventuali specifici regolamenti sociali interni relativi all'attività sociale;
- determinare le modalità di tesseramento e l'entità delle quote associative;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e proporre l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 7 membri nominati dall'Assemblea. I membri del Consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Fa parte di diritto del Consiglio direttivo il Presidente che viene eletto direttamente dall'Assemblea. Il Consiglio direttivo una volta eletto, nomina nel proprio ambito il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. A discrezione del Consiglio direttivo, lo svolgimento delle funzioni di Tesoriere può essere attribuito al consigliere cui sia attribuita la carica di Vicepresidente o la carica di Segretario.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno 2/3 dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno tre giorni prima della data fissata all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è determinante.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla reintegrazione con il subentro attingendo alla lista dei non eletti alle precedenti elezioni partendo dal primo. Ove alle precedenti elezioni non vi siano stati ulteriori candidati oltre agli eletti, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti. I consiglieri neoeletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vicepresidente o in subordine il consigliere più anziano dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti, ed ha le seguenti funzioni:

- esercita i compiti di rappresentanza politica e di collegamento esterni inerenti ai rapporti dell'Associazione;
- ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione sia per l'ordinaria che la straordinaria amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta;
- assicura il regolare funzionamento degli organismi e delle strutture;
- convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo e del nuovo Presidente almeno un mese prima della scadenza del mandato;

Il Presidente, nello stesso espletamento delle sue funzioni, può farsi assistere da persone all'uopo delegate. Il Presidente può delegare compiti propri e funzioni mediante delega scritta e accettazione del preposto. Il Presidente può attribuire incarichi a professionisti esterni per l'espletamento di pratiche e/o adempimenti a lui attribuiti dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

ART. 10 (Vicepresidente)

Il Vicepresidente, è eletto dal Consiglio al suo interno e coadiuva il Presidente con specifici incarichi. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente il Vicepresidente ne assume le facoltà per gli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea da lui convocata. In caso del venir meno della figura del Presidente, il Vicepresidente dovrà infatti provvedere a convocare l'Assemblea, entro 90 giorni, per la nomina del nuovo Presidente.

ART. 11 (Segretario)

Il Segretario garantisce il funzionamento della struttura associativa; segue le questioni dell'organizzazione, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura il tesseramento, la raccolta dei dati, e propone le soluzioni all'organo di governo.

ART. 12 (Tesoriere)

Il Tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio direttivo.

ART. 13 (Organo di controllo)

Oltre che per volontà della stessa Associazione l'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 30 del CTS.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale;

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali previste dall'Art. 14 del CTS e adempimenti collegati.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 **(Organo di revisione)**

Oltre che per volontà della stessa Associazione l'Organo di revisione è nominato nei casi e nei modi previsti dall'Art. 31 del CTS. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di revisione, ha il compito di controllare l'andamento amministrativo, la regolare tenuta e gestione della contabilità, e la corrispondenza dei bilanci, delle scritture contabili, la legittimità delle operazioni contabili, delle scritture contabili e la corrispondenza di questi alle deliberazioni e/o regolamenti corrispondenti.

Esso presenta annualmente al Consiglio direttivo una relazione sul bilancio di esercizio.

I membri dell'Organo di revisione sono invitati di diritto alle sedute del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

ART. 15 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili comunque appartenenti a "Associazione Bettina ETS" nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

Il patrimonio - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Costituiscono ad esempio fonti di finanziamento:

- i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- i proventi ricavati dalle attività e dai servizi svolti per il corpo sociale;
- le quote associative, nonché i contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati;
- i proventi derivanti da partecipazioni societarie;
- le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati;
- le sottoscrizioni e le raccolte di fondi attuate anche mediante la realizzazione di concorsi a premi secondo le vigenti normative;
- i proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del CTS;
- i fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- i contributi provenienti dai sodalizi, dai singoli associati e da Pubbliche Amministrazioni;
- ogni altra entrata pubblica o privata che concorra ad incrementare l'attività associativa.

ART. 16
(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 17
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 18
(Attività di volontariato e rapporti di lavoro)

Per quanto concerne le attività di volontariato e i rapporti di lavoro si applicano le disposizioni previste dal CTS.

ART. 19
(L'Esercizio sociale e il Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale inizia con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio deve avere la forma e i contenuti previsti dall'art.13 del CTS e dalla legislazione vigente.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 20
(Bilancio sociale e informativa sociale)

Qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 14 c.1 del CTS l'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore, e pubblicare nel proprio sito Internet, il bilancio sociale.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori al limite previsto dall'art.14 c.1 del CTS l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli

eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 21

(Libri sociali obbligatori e modalità di consultazione)

L'Associazione deve tenere a norma dell'art.15 del CTS i seguenti libri obbligatori:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalità:

- 1) fare richiesta scritta al Presidente per il libro di cui si intende prendere visione;
- 2) specificare la motivazione, che deve essere circoscritta;
- 3) in caso di accoglimento della richiesta da parte del Consiglio direttivo, il Presidente permette entro trenta giorni la consultazione del libro nei locali della sede stabilendo il giorno e l'orario di consultazione;
- 4) in caso di rigetto della richiesta, l'interessato può ricorrere all'Assemblea, la quale si pronuncerà in maniera insindacabile alla successiva adunanza e comunque entro tre mesi dal ricevimento del ricorso.

ART. 22

(Modalità Telematica degli incontri)

La partecipazione alle varie riunioni e/o le votazioni possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento e siano adottati adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nell'eventuale regolamento e secondo le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in fase di convocazione.

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato unicamente dall'Assemblea, appositamente convocata, con i quorum costitutivi e le maggioranze previste dall'art.7. In deroga a quanto stabilito dall'art.7, per l'Assemblea che delibera lo scioglimento tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere per lo meno 30 giorni.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, con le modalità previste dall'articolo 9 del CTS, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.



ART. 24
(Norma di rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

A decidere per eventuali controversie è competente il Foro di Firenze.

Il Presidente:

Andrea Falsetti



Il segretario:

Brunetto Mezzuoli

